



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

**20 DICEMBRE 2024 – ORE 11,30 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*(PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58/1998,  
DELL'ARTICOLO 72 REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 E SECONDO LO  
SCHEMA N. 3 DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO CONSOB N.  
11971/1999)*

## 1. PREMESSA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“**Avio**” o “**Società**”) riunitosi in data 20 novembre 2024, ha deliberato, tra l’altro, di sottoporre all’Assemblea straordinaria della Società la proposta di cui al seguente punto all’ordine del giorno:

### Parte Straordinaria:

#### 1. Modifiche dello Statuto sociale di Avio S.p.A.

- a) **Proposta di modifica dell’articolo 10 in materia di intervento e voto in Assemblea.**
- b) **Proposta di modifica dell’articolo 13 in materia di convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione.**
- c) **Proposta di modifica dell’articolo 17 in materia di nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale.**
- d) **Proposta di modifica dell’articolo 18 in materia di convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale.**
- e) **Proposta di modifica degli articoli 5, 9, 12 e 15 funzionali ad un mero affinamento di forma e normativa dell’attuale formulazione letterale dello Statuto.**

### Parte Ordinaria

1. [omissis];

La presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Avio ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), dall’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) e in conformità a quanto previsto nell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, e ha lo scopo di illustrare la proposta di cui al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il 20 dicembre 2024, in unica convocazione.

A tal fine, la Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa all’indirizzo [www.avio.com](http://www.avio.com), Sezione “*Investitori - Assemblea Azionisti 2024*”, sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, almeno ventuno giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

## 2. MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

La Relazione è volta ad illustrare la proposta di modifica degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 in materia di intervento e voto in Assemblea, di convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione, in materia di nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale, in materia di convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale, nonché per affinamento di forma e normativo dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.

Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle modifiche statutarie proposte e delle relative motivazioni con riferimento a ciascuna di esse.

### (A) Intervento e voto in Assemblea

Si propone di modificare:

- gli articoli 10.1, 10.3 e 10.4 dello Statuto, al fine di stabilire – in linea con quanto consentito dalla legge 5 marzo 2024, n. 21, che introduce nel D. Lgs. n. 58/1998 il nuovo art. 135-*undecies*.1 – che la Società potrà prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- l'articolo 10.5 dello Statuto, al fine di stabilire che, in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato più anziano di età presente (che già presiederebbe l'Assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Vicepresidente più anziano di età presente), l'Assemblea sarà presieduta da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione;
- l'articolo 10.6 dello Statuto, al fine di disciplinare più compiutamente il caso in cui l'intervento in Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, specificando altresì che, in tal caso, può essere omessa dall'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e che – in linea con quanto chiarito dalla prassi notarile più recente – non vi è necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo.

### (B) Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

Si propone di modificare gli articoli 13.1 e 13.3 dello Statuto, al fine di disciplinare più compiutamente il caso in cui l'intervento in Consiglio di Amministrazione avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, allineando la relativa disciplina a quanto previsto per l'Assemblea anche ai fini di un maggiore coordinamento del testo, specificando altresì che, in tal caso, può essere omessa dall'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e che – in linea con quanto chiarito dalla prassi notarile più recente – non vi è necessità che il Presidente e il soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo.

### (C) Nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale

Si propone di modificare:

- Articolo 17.9 dello Statuto, al fine di prevedere che, in tema di equilibrio tra generi all'interno del Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi, qualora dall'applicazione del criterio di riparto non risulti un numero intero, tale numero dovrà essere arrotondato per difetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti;
- gli articoli 17.4, 17.11 e 17.14 dello Statuto, a fini di allineamento alla proposta di modifica dell'articolo 17.9;
- l'articolo 17.14 dello Statuto, al fine di prevedere che, in mancanza di liste ovvero qualora non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dallo Statuto, la nomina avvenga mediante candidature proposte dai Soci secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa vigente e fermo restando l'arrotondamento per difetto secondo quanto previsto dal medesimo articolo 17.

#### (D) Convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale

Si propone di modificare l'articolo 18.2 dello Statuto al fine di disciplinare compiutamente il caso in cui la riunione del Collegio Sindacale avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, allineando la relativa disciplina a quanto previsto per l'Assemblea e per il Consiglio di Amministrazione anche ai fini di un maggiore coordinamento del testo.

#### (E) Modifiche funzionali ad affinamenti di forma e normativi

Si propone di modificare gli articoli 5.5, 9.2, 12.1 e 15.1 dello Statuto al solo fine di riformulare il relativo tenore letterale per mere esigenze di forma.

### 3. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO

Si riporta di seguito il testo degli articoli dello Statuto nella versione vigente e nella nuova versione con le modifiche evidenziate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<b>CAPITALE SOCIALE – AZIONI – RECESSO</b>	<b>CAPITALE SOCIALE – AZIONI – RECESSO</b>
<b>Articolo 5. Capitale sociale e azioni</b>	<b>Articolo 5. Capitale sociale e azioni</b>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
5.5 Chiunque – ad esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati – venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società superiore alle soglie individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012, n. 21,	5.5 <del>Chiunque – ad esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati – venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società superiore alle soglie individuate</del> <u>ai</u> sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012,

<p>convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56 e delle relative disposizioni attuative (come di volta in volta modificata, la “Normativa Golden Power”) è tenuto a notificare l’acquisizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente, nei termini e con le modalità stabilite dalla Normativa Golden Power, ove applicabile.</p>	<p>n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56 e delle relative disposizioni attuative (come di volta in volta modificata, la “Normativa Golden Power”), <u>chiunque venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società con diritto di voto superiore alle percentuali previste dalla normativa pro tempore vigente,</u> è tenuto a notificare <del>l’acquisizione</del> <u>l’operazione</u> alla Presidenza del Consiglio dei Ministri <del>ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente,</del> nei termini e con le modalità stabilite dalla Normativa Golden Power, ove applicabile, <u>al fine di consentire l’eventuale esercizio dei poteri speciali.</u></p>
<b>ASSEMBLEA</b>	<b>ASSEMBLEA</b>
<b>Articolo 9. Convocazione</b>	<b>Articolo 9. Convocazione</b>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
<p>9.2 L’Assemblea dei Soci sarà convocata in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale.</p>	<p>9.2 L’Assemblea dei Soci sarà convocata in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale, <u>fatto salvo quanto previsto dall’art. 10.6 del presente Statuto sociale.</u></p>
<b>Articolo 10. Intervento e voto</b>	<b>Articolo 10. Intervento e voto</b>
<p>10.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p>	<p>10.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, <u>con le modalità previste dal presente statuto,</u> coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
<p>10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare per delega conferita per iscritto ovvero mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica della delega alla Società può essere effettuata, mediante raccomandata A/R ovvero in via elettronica mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.</p>	<p>10.3 <u>Fermo quanto previsto al successivo articolo 10.4,</u> <del>Coloro</del> ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare per delega conferita per iscritto ovvero mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica della delega alla Società può essere effettuata, mediante raccomandata A/R ovvero in via elettronica mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.</p>

<p>10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i Soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p>	<p>10.4 La Società può designare, per ciascuna <del>a</del><u>Assemblea (sia ordinaria che straordinaria)</u>, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i Soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge <u>e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti (il "Rappresentante Designato")</u>. <u>La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La Società può prevedere per ciascuna Assemblea, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e sub-deleghe in conformità alla normativa pro tempore vigente. In tal caso, l'avviso di convocazione specifica, anche mediante riferimento al sito internet della Società, le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato.</u></p>
<p>10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente sarà assistito da un Segretario, anche non Amministratore e/o non Socio, designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.</p>	<p>10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente ove nominato o, in sua <u>assenza o impedimento, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, o, in sua</u> assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente sarà assistito da un Segretario, anche non Amministratore e/o non Socio, designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.</p>

<p>10.6 L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p><del>10.6 L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati</del><u>La Società può prevedere che l'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) si svolga anche o esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza necessità che si trovino fisicamente nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio,</u> a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al <del>pr</del><u>Presidente</u> dell'Assemblea, <u>anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o di appositi soggetti incaricati,</u> di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista <del>e</del><u>disciplinata</u> dall'avviso di convocazione dell'<del>a</del><u>Assemblea</u> <del>che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi.</del> <u>Ove l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è facoltà della Società omettere l'indicazione, nell'avviso di convocazione</u> <del>La riunione si considera tenuta nel del</del> luogo <del>ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante</del><u>di convocazione.</u></p>
<b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b>	<b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b>
<b>Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale</b>	<b>Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale</b>
<p>12.1 Le materie e le attività in relazione alle quali il Governo italiano ha un diritto di opposizione ai sensi della Normativa Golden Power applicabile alle società operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale</p>	<p>12.1 Le materie e le attività <u>e le operazioni riguardanti attività strategiche</u> in relazione alle quali il Governo italiano ha un diritto di opposizione ai sensi della Normativa Golden Power <del>applicabile alle società</del></p>

sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere delegate.	<del>operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale</del> sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere delegate, <u>e le relative delibere del Consiglio di Amministrazione saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Golden Power.</u>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
<b>Articolo 13. Convocazione e adunanze</b>	<b>Articolo 13. Convocazione e adunanze</b>
13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, sia nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia.	13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, sia nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia, <u>salvo quanto previsto dall'articolo 13.3.</u>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	<del>13.3 L'avviso di convocazione potrà stabilire che la riunione e riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza necessità che si trovino fisicamente per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il pPresidente e il soggetto verbalizzante, a condizione che sussistano e condizioni di cui all'art. 10.6 del presente Statuto sociale. Ove la riunione consiliare si tenga esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, nell'avviso di convocazione è omessa l'indicazione del luogo fisico della riunione</del> <del>ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione</del>



	<del>oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</del>
<b>Articolo 15. Remunerazione</b>	<b>Articolo 15. Remunerazione</b>
15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'Assemblea e ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del Codice civile per gli Amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche	15.1 Ai membri del <del>C</del> econsiglio di <del>a</del> Amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'Assemblea e ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del Codice civile per gli Amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche
<b>COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>	<b>COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>
<b>Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione</b>	<b>Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione</b>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "Sindaci effettivi", sezione "Sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di	17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "Sindaci effettivi", sezione "Sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di

equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore	equilibrio tra generi (maschile e femminile), <del>fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</del>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
17.9 In caso di parità di voti tra una o più delle liste dalle quali devono essere tratti i componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea procede ad una nuova votazione di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che hanno ricevuto il medesimo numero di voti e comunque garantendo il rispetto della normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).	17.9 In caso di parità di voti tra una o più delle liste dalle quali devono essere tratti i componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea procede ad una nuova votazione di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che hanno ricevuto il medesimo numero di voti e comunque garantendo il rispetto della normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento <u>che – trattandosi di organo di controllo di tre sindaci effettivi – dovrà avvenire per <del>eccesso</del>-difetto all'unità superiore inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero</u> ).
[OMISSIS]	[OMISSIS]
17.11 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi incluso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.	17.11 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) <del>(ivi incluso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero)</del> , verrà escluso il candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
17.14 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina	17.14 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina

<p>del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>	<p>del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea <u>sulla base di candidature proposte dai soci nei termini e con le modalità con le ordinarie maggioranze previste dalla normativa tempo per tempo vigente per la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno – a seconda che l'intervento e l'esercizio di voto da parte dei soggetti legittimati possano avvenire direttamente in Assemblea ovvero esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato dalla legge</u>, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) <del>(ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</del></p>
<p align="center"><b>Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni</b></p>
<p align="center">[OMISSIS]</p>	<p align="center">[OMISSIS]</p>
<p>18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.</p>	<p>18.2 L'<u>avviso di convocazione potrà stabilire che la riunione del collegio sindacale si possa svolgere anche o esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 10.6 del presente Statuto sociale</u><del>essere tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</del></p>

~~Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.~~

#### 4. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo al diritto di recesso degli Azionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Avio S.p.A.:

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dell’articolo 72 del Delibera Consob n. 11971/1999 sulla modifica degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 dello Statuto sociale

#### DELIBERA

- di approvare la proposta di modifica degli articoli 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;
- di approvare la proposta di modifica degli articoli 13.1 e 13.3 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre;
- di approvare la proposta di modifica degli articoli 17.4, 17.9, 17.11 e 17.14 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna a destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;
- di approvare la proposta di modifica dell’articolo 18.2 dello Statuto sociale, come risultante nella colonna a destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;
- di approvare la proposta di modifica degli articoli 5.5, 9.2, 12.1 e 15.1 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna a destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;

- *di conferire disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente delibera, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese”.*

Roma, 20 novembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione